

Si può far rivivere con referendum la legge Mattarella?

*di Andrea Giorgis**

Sul Mattino di ieri Pierluigi Castagnetti ha proposto un referendum interamente abrogativo della legge Calderoli (n. 270/2005) al fine di ripristinare le precedenti norme elettorali, quelle fissate dal cosiddetto Mattarellum. L'ipotesi non mi sembra del tutto impraticabile

Dire, se e in quali casi l'abrogazione referendaria determini la reviviscenza delle norme che furono abrogate dalle norme oggetto di referendum, non è certo semplice. Così come non è semplice dire, in via generale, se il fenomeno dell'abrogazione debba essere ricondotto all'atto oppure alle norme (ovvero se sia un fenomeno ad effetti istantanei o permanenti) e, dunque, se e in quali casi l'abrogazione di una norma richiami in vita le norme da essa a suo tempo abrogate.

In relazione al caso in esame, tuttavia, vi sono alcuni aspetti particolari che parrebbero far propendere per una risposta affermativa.

La cosiddetta legge Calderoli - occorre innanzitutto osservare - non ha ridisciplinato in maniera organica il sistema di elezione della Camera dei deputati ma si è limitata a correggere e a integrare la disciplina previgente. Un quesito referendario avente ad oggetto tale legge sarebbe perciò un quesito dal sicuro carattere meramente abrogativo che, in ultima analisi, avrebbe come oggetto sostanziale proprio l'effetto abrogativo e innovativo prodotto da detta disciplina. Se non si giunge a considerare l'abrogazione referendaria dell'intera legge Calderoli come una abrogazione dal contenuto eterogeneo, e quindi inammissibile per carenza di una matrice razionalmente unitaria, parrebbe difficile non ipotizzare che l'effetto giuridico dell'abrogazione referendaria (che non può che avere carattere meramente abrogativo) sia quello di far venire meno, per il futuro, gli effetti abrogativi prodotti dalle norme incluse nel quesito.

Ma, soprattutto, ci si potrebbe chiedere se in relazione alle leggi costituzionalmente obbligatorie e in particolare in relazione alle leggi elettorali, il modo migliore per contemperare le esigenze dei cittadini promotori della consultazione referendaria con quelle della perdurante funzionalità delle istituzioni rappresentative, non sia quello di ammettere la reviviscenza delle norme preesistenti; fatta ovviamente salva la possibilità per il Parlamento di modificare la disciplina di risulta (che riprenderebbe vigore). Si potrebbe insomma argomentare che la Corte costituzionale prima di dichiarare inammissibile un quesito dovrebbe verificare che non vi sia alcuna possibilità, ammessa dall'ordinamento, per garantire la perdurante funzionalità degli organi rappresentativi. E siccome la reviviscenza non è vietata da alcuna prescrizione giuridica, la Corte potrebbe forse, in casi come quello in esame, giungere a considerarla costituzionalmente obbligatoria.

Una simile soluzione, peraltro, consentirebbe alla Consulta di arginare un uso eccessivamente manipolativo dell'istituto referendario, pur senza escludere la materia elettorale da quelle sottoponibili al giudizio degli elettori.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale -Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino